

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA
VOLONTARIA DELLA PROVINCIA DI
COSENZA**

INTRODUZIONE

La superficie A.S.P. della provincia di Cosenza ammonta a circa 570.000 ha., da questa devono essere sottratti circa 170.000 Ha, pari alla superficie complessiva dei parchi Nazionali del Pollino e della Sila. Ne consegue che la Provincia deve garantire la vigilanza in materia venatoria ed ittica su una superficie di circa 400.000 ha.

Il numero di Guardie Volontarie che la Provincia intende coordinare per i compiti derivanti dalle funzioni trasferite dal D.lgs n. 112/98, a supporto del Corpo di Polizia Provinciale è di 450 unità. Di queste, anche sulla base del numero dei praticanti 270 sono addette alla vigilanza venatoria e 180 a quella ittica, fermo restando quanto stabilito all'art. 24 della legge reg. n. 29/2001.

ART.1

SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA

La Provincia di Cosenza coordina il servizio di vigilanza volontaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Detto servizio è costituito dal complesso delle funzioni ed attività finalizzate alla informazione, alla prevenzione al controllo e alla repressione delle violazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze relative alla tutela della fauna selvatica e del patrimonio ittico, all'esercizio venatorio, alla tutela della fauna selvatica, alla salvaguardia delle produzioni agricole nonché quelle relative all'esercizio della pesca nelle acque interne e, più in generale, su tutte quelle norme che prevedono il contributo delle Guardie Volontarie Venatorie e Ittiche.

La Provincia di Cosenza provvederà alla fornitura della strumentazione, della documentazione, del materiale e della modulistica relativa allo svolgimento del servizio.

La Provincia di Cosenza fornisce alle GG.VV., per le comunicazioni radio, apparati radio ricetrasmittenti; la quantità di tali apparati sarà fornita in relazione alle necessità rilevate dal Comando di Polizia Provinciale ed in ragione delle disponibilità di bilancio.

ART. 2

FINALITA' E ATTRIBUZIONI

Le Guardie volontarie, in possesso dei requisiti previsti all'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza¹ approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931, operano nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente regolamento.

¹ Ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; (1)
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (2);
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie volontarie deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata (3).

Le guardie particolari, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di

Le Guardie Volontarie, in possesso dei requisiti determinati dal citato art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza fanno parte delle attività del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria.

Le Associazioni comunicano annualmente alla Provincia l'elenco delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza.

.Esse operano per l'intero territorio provinciale allo scopo di:

- fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna e della natura;
- svolgere attività di vigilanza venatoria – faunistico ed ittica, di accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione a disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico, puntualmente indicate nelle apposite direttive della Giunta Provinciale, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, riserve naturali;
- collaborare, su richiesta, con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri a carattere ecologico.

Nell'adempimento di detti compiti le Guardie Volontarie hanno l'obbligo di prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle vigenti norme nelle materie di cui trattasi.

Le Guardie volontarie svolgeranno prevalentemente l'attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle disposizioni di legge in riferimento alle quali l'Associazione di appartenenza ha richiesto alla Provincia la nomina a guardia volontaria.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale è consentito per specifiche esigenze di servizio il trasporto a bordo dei mezzi della Polizia Provinciale delle Guardie Volontarie coordinate.

Sono attribuite alle Guardie volontarie le funzioni specificamente previste dalle leggi statali e regionali nonché la realizzazione in forma coordinata secondo le modalità previste dal presente regolamento delle azioni di controllo, di conservazione e difesa della fauna selvatica, del patrimonio naturalistico, sulla base e secondo le modalità dei programmi stabiliti dalla Provincia e da altre Istituzioni.

Le GG.VV. durante l'espletamento delle attività coordinate dalla Provincia con le modalità di cui al presente regolamento, rivestono la qualità Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice di Procedura penale², svolgono funzioni

cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. (4)

(1) Numero modificato dall'art. 33, l. 1° marzo 2002, n. 39.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari : a) consente di valutare la condotta «politica» dell'aspirante; b) richiede una condotta morale «ottima» anziché «buona»; c) consente di valutare la condotta «morale» per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(4) Comma aggiunto dall'art. 33, l. 1° marzo 2002, n. 39.

² 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

di polizia amministrativa nell'ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di Guardia Volontaria.

Le GG.VV. esercitano le funzioni degli organi accertatori di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e quanto altro previsto dalla normativa vigente³.

ART. 3

RAPPORTO GIURIDICO

La partecipazione delle GG.VV. al coordinamento e il conseguente svolgimento dei servizi richiesti o programmati dalla Polizia provinciale o da altri Uffici della Provincia non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito.

La Provincia è esente da qualsiasi obbligo per eventuali infortuni patiti da guardie volontarie e da ogni responsabilità per danni causati a terzi o durante lo svolgimento del servizio ed i trasferimenti per raggiungere i luoghi e farne ritorno.

La Provincia, tramite il Corpo di Polizia Provinciale, garantisce l'attività di coordinamento⁴ di cui al comma 7, dell'art. 27, della L. 157/92 e del comma 1, dell'art.23 della L.R. Calabria n. 29/2001.⁵

I vari Uffici della Provincia potranno proporre al Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 7 programmi di intervento nell'ambito delle materie e delle attività di cui al precedente art. 2.

³ Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale (1).

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

⁴7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

⁵ La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri agenti della forza pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle guardie volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 4

PRINCIPI GENERALI

Nell'ambito delle loro attribuzioni e responsabilità, le Associazioni venatorie, agricole, ittiche, ambientaliste, presa visione del presente Regolamento, provvedono ad inviare alla Provincia l'elenco delle Guardie volontarie dell'Associazione, in modo che queste siano per residenza e domicilio equamente distribuite sul territorio dei tre Ambiti Territoriali di Caccia, secondo la pressione venatoria che insiste su ogni singolo ambito, compilando integralmente la modulistica allo scopo predisposta, inoltrandola entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento unitamente alla documentazione relativa alla richiesta di rilascio della nomina di Guardia volontaria di cui all'art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.⁶

Il Servizio Caccia e Pesca della Provincia acquisisce il nulla osta del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ed inoltra al Dirigente del Settore per la valutazione ed il rilascio del provvedimento finale. Il Servizio entro 30 giorni, per come previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni richiede eventuali elementi integrativi.

Il nulla osta del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale deve essere rilasciato entro 15 giorni. L'eventuale diniego deve essere motivato e documentato in via riservata nel rispetto delle norme sulla privacy e trattamento dei dati sensibili.

Il responsabile del Servizio Caccia e Pesca trasmette al Dirigente di Settore la pratica per l'adozione del provvedimento finale.

Gli estremi di approvazione sono riportati su appositi tesserini di riconoscimento con foto, numerati progressivamente, che saranno predisposti e consegnati alle GG.VV. dal Responsabile del Servizio Caccia e Pesca ovvero in caso di impedimento, se delega delle stesse, al Responsabile Provinciale dell'Associazione a cui appartengono.

Sul tesserino di riconoscimento saranno, altresì, annotate le qualifiche e le funzioni rivestite e esercitate dalle Guardie Volontarie.

Il riconoscimento della nomina a guardia volontaria decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio e da tale decorrenza resta valido per due anni.

Il rinnovo avviene su semplice richiesta da parte dell'Associazione che ne ha proposto la nomina e dura ulteriori due anni.

Il Dirigente del Settore, ai sensi del Decreto Lgs.n.112/98, dà comunicazione delle nomine all'autorità di Pubblica Sicurezza Provinciale e Locale.

Presso il Servizio Caccia e pesca della Provincia viene istituito l'archivio dati del personale di vigilanza volontario.

⁶ Trasferimenti agli enti locali.

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

....omissis...

a) il riconoscimento della nomina a guardia volontaria degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

ART. 5

PROPOSTE DI NOMINA A GUARDIA VOLONTARIA

Possono produrre elenco delle proposte di nomina:

- Associazioni venatorie riconosciute⁷ ai sensi dell'art. 34 della legge 157/92;
- Associazioni alieutiche, iscritte all'albo regionale di cui alla legge reg. 29/2001 ;
- Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministro dell'Ambiente⁸, ai sensi - dell'art. 13 della legge 8/7/1986, n.349;
- Associazioni agricole che abbiano sede ed attività stabile sul territorio di competenza con un numero di iscritti non inferiore a 500 e che siano accreditate con provvedimento ricognitivo della Giunta Provinciale.

In fase di prima attuazione, al fine di stabilire in via preventiva quali Associazioni possono essere riconosciute quale soggetto ammissibile a proporre la nomina di guardie volontarie, il Settore al quale afferisce il Servizio Caccia e Pesca, entro 15 gg dall'approvazione del presente regolamento emana apposito avviso pubblico.

Sulla scorta delle richieste pervenute e dell'istruttoria effettuata, la Giunta Provinciale, con proprio atto individua le Associazioni ammissibili ed attribuisce il numero di nomine spettanti, proporzionalmente al numero degli iscritti.

L'elenco delle Associazioni ed il numero delle nomine attribuite sono soggetti ad aggiornamento quadriennale al cura del Coordinamento.

A tal fine il Servizio Caccia e Pesca pubblicherà, non oltre l'ultimo quadrimestre del biennio, apposito avviso pubblico inteso a raccogliere le istanze delle Associazioni avente

⁷ Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

⁸ 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide (1).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento

interesse e trasmetterà, non oltre il penultimo mese del biennio, l'elenco delle richieste, previo eventuale accertamento, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni, al Coordinamento che stabilirà le Associazioni ammissibili ed il numero di nomine assegnate. Di tanto sarà data comunicazione ai responsabili provinciali delle Associazioni entro la fine del biennio.

Tali quote avranno valenza per la nomina delle guardie volontarie nel biennio successivo. Le singole richieste di nomina o rinnovo devono essere sottoscritte dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. Le stesse devono contenere i dati anagrafici della persona per la quale si richiede il riconoscimento.

Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445 del 2000, nella quale si attesti di possedere i requisiti di cui al successivo art. 6.

ART.6

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA

Le persone per le quali le Associazioni di cui all'art. 5 richiedono il riconoscimento di Guardia Volontaria devono possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - maggiore età;
 - titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo non è richiesto per coloro che erano in possesso di un decreto di nomina rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Lgs 31.03.98 n.112);
 - non aver riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;
 - non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a Guardia Volontaria;
 - idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di Guardia Volontaria, accertata per la prima istanza da un medico della ASL o da un Ufficiale medico Militare o da un medico di Polizia di Stato, e per le successive istanze dal medico curante;
 - dichiarazione di presa visione e di accettazione delle norme dettate dal presente regolamento.
 - attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Calabria per la frequenza di corsi previsti dalla legge 157/92 e legge regionale n. 9/96 (il titolo non è richiesto per coloro che erano in possesso di un decreto di nomina rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore della Legge regionale n.9 del 17/5/1996);
 - congedo militare ovvero certificato d'iscrizione al tiro a segno nazionale, restando esonerati coloro già in possesso di porto d'armi che ne dovranno fornire copia autenticata;
- Gli ultimi due requisiti sono necessari per i soli richiedenti la nomina ai sensi della legge 157/92.
- tessera polizza rilasciata dall'Associazione di appartenenza, contenente polizza assicurativa avente almeno i massimali previsti per chi esercita attività venatorie.

Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia volontaria deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60 decorrenti dall'inizio del procedimento stesso ovvero dalla data di ricezione della domanda.

Qualora il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato, il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo.

Successivamente alla prima nomina la guardia volontaria deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza .

ART.7

COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE GUARDIE VOLONTARIE

E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie composto da:

- 1) Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato con funzioni di Presidente,
- 2) dal Dirigente del Settore al quale afferisce il Servizio Caccia e Pesca o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
- 3) da un rappresentante della Provincia di Cosenza nominato dal Presidente della Provincia fra i nominativi, di comprovata esperienza e competenza nelle materie ittiche e venatorie, segnalati dalle Associazioni aventi diritto a proporre nomine, in ragione di uno per ogni associazione;
- 4) un appartenente del Corpo di Polizia Provinciale, in possesso di adeguata esperienza, designato dal Comandante,
- 5) un appartenente del Corpo di Polizia Provinciale, con funzioni di segretario.
- 6) da due rappresentanti delle Associazioni più rappresentative di cui all'art.5, da rinnovare ogni due anni, scelti dal Presidente della Provincia secondo criteri di rotazione.
- 7) da due Consiglieri Provinciali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio, senza diritto di voto.

Allo scopo di raccordare gli indirizzi politici con quelli gestionali, alle riunioni sarà invitato e potrà partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore delegato.

Il Coordinamento ha compiti di indirizzo e programmazione: individua le priorità di vigilanza sul territorio di competenza anche sulla base delle segnalazioni fatte pervenire dai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di Caccia nonché da altri organi di gestione di istituti faunistici o di aree protette, il Comitato Tecnico Provinciale previsto all'art. 24 legge reg. n.29/2001 e la Commissione Faunistico Provinciale di cui all'art. 2 della legge reg. n. 9/1996.

Sulla scorta di tali segnalazioni il Coordinamento programma l'attività di vigilanza.

Il Comitato di Coordinamento predispone i programmi periodici di attività tenendo conto dei luoghi di residenza o domicilio delle Guardie Volontarie e articola il servizio sul territorio provinciale secondo zone operative della Polizia Provinciale.

Le decisioni sono, di regola, adottate a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del presidente avrà valore doppio.

Il Coordinamento si riunisce per non più di 12 sedute all'anno.

ART. 8

ASSEMBLEA DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Al fine di curare il necessario aggiornamento delle guardie volontarie e di garantire l'omogeneità di comportamento e la univoca applicazione delle leggi è istituita l'Assemblea

delle Guardie Volontarie. Di norma ogni anno, entro il mese di febbraio, a cura del Comandante della Polizia Provinciale, è convocata la suddetta Assemblea. La convocazione avviene per avviso scritto da consegnare ai responsabili provinciali delle Associazioni riconosciute quali soggetti ammissibili a proporre la nomina di guardie volontarie, almeno un mese prima della data fissata. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno.

Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto:

- i componenti del coordinamento di cui al precedente art.7;
- tutte le guardie volontarie con nomina in corso di validità.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza del 51% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Presiede l'Assemblea il Presidente della Provincia o suo delegato che, in prima istanza provvede a nominare un segretario verbalizzante.

L'Assemblea ha facoltà di analizzare le problematiche nascenti dal servizio svolto e di formulare proposte operative finalizzate al miglioramento dell'attività di vigilanza.

L'assemblea eleggerà due rappresentanti delle Guardie Volontarie (uno per la materia venatoria e uno per quella ittica) in seno al consiglio di disciplina di cui al successivo art.12.

ART. 9

PATTUGLIE DI GUARDIE VOLONTARIE

Le Guardie Volontarie agiscono in pattuglia, composte da almeno due guardie volontarie, nel rispetto delle norme regolamentari e gerarchiche vigenti nell'Associazione di appartenenza

In ogni zona operativa, le Guardie Volontarie devono raccordarsi per la programmazione e l'attuazione degli interventi di vigilanza con le pattuglie del Corpo di Polizia Provinciale, per quanto attiene i servizi programmati e concordati dal Coordinamento.

Il Capo pattuglia delle Guardie Volontarie comunica entro il venerdì della settimana precedente al responsabile operativo della Polizia Provinciale l'inizio del turno di servizio volontario e provvede, altresì, a consegnare entro le successive 48 ore una relazione sul servizio svolto utilizzando la modulistica allo scopo predisposta dal Comandante della Polizia Provinciale. Alla stessa relazione dovranno essere allegati eventuali verbali di infrazione elevati, ad eccezione di quelli a rilevanza penale che dovranno essere trasmessi alla competente autorità giudiziaria.

ART. 10

COMPITI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Le Guardie Volontarie sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti nonché da quanto previsto nel presente Regolamento e nei Regolamenti delle Associazioni a cui appartengono.

In particolare devono:

- svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia;

- tenere con cura i blocchi dei verbali di riferimento delle infrazioni e dei sequestri, numerati e registrati a loro nome e che restituiranno al Responsabile della zona operativa una volta esauriti;
- curare la compilazione dell'eventuale processo verbale, che sarà trasmesso giornalmente, unitamente alla relazione di servizio al Responsabile della zona operativa;
- svolgere la propria attività di servizio secondo la programmazione stabilita;
- attenersi alle istruzioni impartite dal Responsabile della Polizia Provinciale della zona operativa;
- osservare il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del Codice Penale;
- mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
- qualificarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Provincia di Cosenza;
- vestire, in servizio, l'uniforme fornita dalla propria Associazione aggiungendo alla stessa i segni distintivi del Coordinamento Provinciale⁹;
- segnalare per iscritto al Responsabile della zona operativa ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente cui è affidata la tutela;
- collaborare con gli agenti incaricati e preposti all'applicazione delle leggi vigenti in materia.
- collaborare con le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

E' fatto divieto alle Guardie Volontarie l'esercizio dell'attività venatoria ed alieutica nel territorio della Provincia di Cosenza, durante l'attività di vigilanza nonché di portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio, salvo per cerimonie o riunioni ufficiali.

Ogni guardia volontaria, nel periodo di validità della nomina (due anni) deve assicurare la disponibilità a prestare servizio volontario per come regolamentato dal presente atto per almeno 210 ore annue, di cui 180 per attività regolamentate da questo regolamento, in turni variabili tra cinque ed otto ore sulla base della programmazione dei turni di servizio disposti dal coordinamento nonché dalle relative Associazioni, e le rimanenti 30 a disposizione delle Associazioni per i compiti d'istituto.

Art. 11

COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA ZONA OPERATIVA

Il responsabile della zona operativa per come individuato all'art. 17 del Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale:

- a) verifica il rispetto, da parte delle GG.VV, delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento segnalando al Comitato di coordinamento, al Consiglio di Disciplina e al Coordinatore di vigilanza dell'Associazione di appartenenza, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate;
- provvede alla programmazione dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi d'intervento;

⁹ Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.

Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.

Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento

- b) riceve la disponibilità mensile a svolgere servizi di vigilanza delle GGVV.
- c) provvede alla programmazione dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- d) riceve i verbali di riferimento per il successivo iter di competenza.

ART. 12

CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLE GUARDIE VOLONTARIE

E' istituito il Consiglio Provinciale di Disciplina delle Guardie Volontarie, composto da:

- un esperto in diritto nominato dal Presidente della Provincia che lo presiede;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale con funzioni di vice Presidente;
- da un appartenente del Corpo di Polizia Provinciale;
- da due guardie volontarie elette dall'Assemblea di cui al precedente articolo 8;.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale del Corpo di Polizia Provinciale.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina dura in carica fino al decadere del Presidente della Provincia.

I membri eletti dall'Assemblea di cui al precedente articolo 8 durano in carica un anno e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio assume decisioni con voto palese a maggioranza semplice; a parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio di Disciplina esamina eventuali rapporti sul comportamento della guardie volontarie ed irroga le sanzioni di cui ai seguenti articoli.

Il Consiglio di Disciplina, ricevuti i rapporti, notifica agli interessati l'eventuale apertura di un procedimento a carico fissando un termine per la produzione di controdeduzioni e, su richiesta dell'interessato, fissa la data di una specifica audizione, quindi adotta i conseguenti provvedimenti, informando il Coordinatore di Vigilanza dell' Associazione di appartenenza.

Alle decisioni del Consiglio di Disciplina, il destinatario del provvedimento, può proporre opposizione motivata entro 30 gg dalla notifica della prima decisione. Sull'opposizione il Consiglio esprime decisione definitiva, inappellabile entro i successivi 30gg.

ART. 13

SANZIONI DISCIPLINARI

La guardia volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto
- sospensione della nomina
- revoca della nomina

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.

Le sanzioni disciplinari sono iscritte nel fascicolo personale della guardia volontaria.

ART. 14

RICHIAMO SCRITTO

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- reiterazione di lievi mancanze
- negligenza in servizio
- mancanza di correttezza nel comportamento
- inosservanza al codice deontologico

Il richiamo scritto è inflitto dal Presidente del Consiglio di Disciplina sulla base del rapporto informativo allo stesso fatto pervenire dal competente responsabile della Zona operativa.

ART. 15

SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi.

La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento. Dell'irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo della nomina a guardia volontaria.

La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:

- mancanze previste dal precedente articolo qualora rivestano particolare gravità;
- reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- inosservanza dei doveri d'ufficio;
- abuso d'autorità;
- gravi irregolarità in servizio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La sospensione temporanea è inflitta dal Consiglio provinciale di disciplina delle Guardie Volontarie.

ART. 16

REVOCA DELLA NOMINA A GUARDIA VOLONTARIA

La reiterazione di infrazioni per le quali è prevista la sospensione o il persistere di condotta riprovevole per la quale sia già stata irrogata la sospensione temporanea comporta la revoca della nomina a guardia volontaria.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato comporta la revoca della nomina a guardia volontaria.

La revoca della nomina è stabilita dal Consiglio provinciale di disciplina delle Guardie Volontarie.

La revoca della nomina comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

La revoca è inflitta dal Consiglio Provinciale di Disciplina delle Guardie Volontarie.

ART. 17

RIABILITAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito.

In via amministrativa può essere richiesta dalla guardia volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 03/08/1988 n. 327.

Sulla richiesta decide il Consiglio Provinciale di Disciplina delle Guardie Volontarie

ART. 18

SOSPENSIONE VOLONTARIA

La sospensione volontaria per motivi indipendenti dalla volontà della guardia è comunicata al Presidente del Coordinamento di cui al precedente art.7 e al Coordinatore della vigilanza dell'Associazione di appartenenza.

La guardia volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione al Presidente del Coordinamento e al Coordinatore della vigilanza dell'Associazione di appartenenza.

Art. 19

UNIFORME

Le Guardie Volontarie quando sono in servizio devono vestire l'uniforme prevista dalla Associazione di appartenenza, che deve essere nettamente differenziata da quella delle forze di polizia e della Polizia Provinciale e approvati dal Prefetto a norma dell'art. 254 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.40 n. 635), devono essere dotate di idoneo distintivo rilasciato dalla Provincia da portare, ben visibile, all'altezza del petto, sulla parte sinistra e di un distintivo sul braccio sinistro della divisa che individui l'Associazione di appartenenza.

Art. 20

RESPONSABILITA' E TUTELA

La Provincia di Cosenza, nei confronti delle Guardie Volontarie, è esonerata da ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nel presente regolamento, né previsto dalla normativa vigente. Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Volontarie, rimangono a carico dei singoli, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia e delle Associazioni di appartenenza.

Art. 21

AGGIORNAMENTO ED INFORMAZIONE

Il Coordinamento è facultato ad organizzare annuali corsi di aggiornamento sulle materie oggetto di controllo da parte della vigilanza volontaria, nonché a trasmettere eventuali innovazioni apportate alla normativa vigente nelle suddette materie.

Art. 22

NORME FINANZIARIE

I componenti del Coordinamento e del Consiglio di disciplina hanno diritto solo al rimborso delle spese di viaggio documentate in misura pari a quanto stabilito per i Consiglieri Provinciali.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento è istituita apposita voce di Bilancio.

Art. 23

RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI

1. L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito sono premiate proporzionalmente all'entità dell'attività o dell'atto compiuto, come segue:

- a) lode del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
- b) encomio solenne e premio in denaro del Presidente della Provincia;
- c) proposta di ricompensa al valore civile avanzata dal Presidente della Provincia, per particolari atti di coraggio e di sprezzo del pericolo.

2. Le lodi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati sullo stato di servizio dell'interessato. Delle suddette ricompense verrà data comunicazione anche alle Associazioni di appartenenza.

Art. 24

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le nomine a GG.VV. in vigore, comunque, decadono entro il 31/12 dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Le istanze di rinnovo presentate entro il termine utile e giacenti alla data d'approvazione del presente regolamento, previa istruttoria, saranno ammesse al rinnovo fino al 31/12 dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento senza aggravio di spese.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia di vigilanza e controlli.

